

REDDITO IMPRESA E IRAP

Deduzione spese auto nel noleggio con conducente

di Sandro Cerato

L'attività di **noleggio con conducente** incontra un particolare interesse tra gli operatori economici, poiché permette alle aziende di offrire un servizio ai propri clienti, dirigenti, o altri soggetti, consistente nel mettere loro a disposizione un'**autovettura** con il relativo **conducente**.

Per quanto riguarda gli **aspetti fiscali**, è di particolare interesse il **regime di deduzione del costo di acquisto dell'autovettura** e delle **spese di impiego** in capo al soggetto che effettua il noleggio con conducente. E' quindi necessario verificare se le spese sostenute per l'acquisto (diretto o tramite leasing) e i **costi di impiego** siano interamente deducibili ovvero soffrano di alcune limitazioni.

La risposta non può che essere affermativa, atteso che l'[articolo 164, comma 1, lett. a\), n. 1\)](#), [Tuir](#) precisa che sono **interamente deducibili dal reddito d'impresa** le spese e gli altri componenti negativi relativamente “*(...) alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (...), destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa*”. L'interpretazione letterale della norma riportata è altresì suffragata da posizioni ministeriali che definiscono **l'utilizzo** come **esclusivamente strumentale** laddove l'attività stessa non può essere esercitata senza il veicolo, citando come esempio proprio le **autovetture per le imprese di noleggio** ([circolare 37/E/1997](#), e [circolare 48/E/1998](#)).

Per quanto riguarda le **spese di impiego**, è necessario distinguere le seguenti tipologie:

- **spese di impiego tipiche** (carburanti, lubrificanti, pedaggi autostradali, ecc.): interamente deducibili ai sensi del già richiamato [articolo 164, comma 1, lett. a\), n. 1\)](#), [Tuir](#);
- **spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di carattere ordinario**: l'**articolo 1 D.M. 13.07.1981**, in deroga all'ordinario criterio previsto dall'[articolo 102, comma 6, D.P.R. 917/1986](#) (deduzione limitata al 5% del costo dei beni ammortizzabili), prevede per alcune attività, tra cui il **noleggio con conducente**, la possibilità di dedurre tali costi fino al limite del 25% del costo complessivo dei beni stessi. L'eventuale eccedenza, invece, è deducibile in quote costanti nei tre periodi d'imposta successivi;
- **spese relative ai pneumatici**: interamente deducibili nell'esercizio in cui sono stati sostenuti ([articolo 1 D.M. 13.07.1981](#)).

Lo spirito della citata norma, costituente un'**eccezione** alle ordinarie regole previste in materia

di reddito d'impresa dal Tuir, è di tutta evidenza ed è quello di consentire una **maggior e più rapida deduzione** di quelle spese strettamente attinenti ad un **bene strumentale necessario per lo svolgimento dell'attività e soggetto ad una forte e rapida usura**.

A conferma di ciò, si consideri che il medesimo [articolo 1, comma 3, D.M. 13.07.1981](#) precisa che per la deduzione delle **spese di manutenzione relative agli altri beni ammortizzabili** diversi dagli automezzi, si applicano le ordinarie regole sancite dall'[articolo 102, comma 6, Tuir](#) (limite del 5%).

Una particolare riflessione merita l'[articolo 1 D.M. 13.07.1981](#), laddove viene precisato che "*i costi relativi ai pneumatici sono deducibili per intero nell'esercizio in cui sono stati sostenuti*".

Tale ultimo vocabolo potrebbe indurre il lettore a ritenere che prevalga, in luogo dell'ordinario criterio di competenza, il **principio cd. "di cassa"**, con ciò determinando uno sfasamento temporale tra il momento in cui viene utilizzato il servizio (sostituzione dei pneumatici) e quello in cui ne avviene il pagamento e la relativa deduzione. Lo stesso Ministero delle Finanze, probabilmente accortosi dell'ambiguità letterale, è intervenuto sull'argomento nella già citata **circolare 11/1982**, sottolineando, innanzitutto, che la **logica della immediata deduzione del costo dei pneumatici** è da rinvenirsi nella frequente sostituzione degli stessi, nonché precisando che l'espressione utilizzata "non sta a significare che alla fattispecie sia applicabile il cosiddetto **principio di cassa**, ma con essa si intende unicamente dare rilevanza fiscale a tale bene nell'esercizio nel quale ha inizio il suo utilizzo". Di conseguenza, continua la circolare, "*i pneumatici acquistati al solo fine di costituire una scorta e di cui non venga iniziato l'utilizzo hanno natura di permutazione patrimoniale e come tale interessante unicamente il conto patrimoniale*".

Seminario di specializzazione

I PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO (“PIR”)

Scopri le sedi in programmazione >